



Bollettino mensile
Anno VII - n. 11/2012

Publicato il 31 dicembre 2012

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Sezione.Studi@isvap.it
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 3020 dell' 8 novembre 2012 Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private	3
Provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012 Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	6
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	9
Provvedimento n. 3023 del 19 novembre 2012 Autorizzazione a Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	9
1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	11
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region.	11
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s.....	11
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	13
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	15
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	145

OMISSIS

OMISSIS

2.3	<i>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</i>	177
	Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5746/2012	177
	Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5985/2012	186
3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	193
3.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	195
4.	ALTRE NOTIZIE.....	197
4.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	197
	Aumento di capitale sociale di Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Segrate (MI)	199

4.2	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	199
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria.....	199
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania.....	199
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia.....	200
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda. ..	200
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede legale nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo.....	201
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia.....	201
4.3	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	202
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	202

1. ATTIVITÀ
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 3020 dell' 8 novembre 2012

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20 e in particolare gli artt. 5 e 28;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 13 comma 28;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare gli articoli 5 e 28 del regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20;

ADOTTA IL SEGUENTE

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è modificato come segue:
 - a) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "delegati", è aggiunto il seguente periodo:
"con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (cd "contingency arrangements") qualora decida di avocare a se i poteri delegati";
 - b) dopo la previsione di cui alla lettera i) del comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere: "j) *assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e*

complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;
k) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: “3 L'organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. 4. *L'organo amministrativo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi*”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)

1. La lettera a) dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo la parola “adottate.”, è integrato con la seguente parte:

“Tale relazione dovrà altresì contenere informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 5, comma 3, con particolare riguardo a:

- *composizione e nomina dell'Organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);*
- *ruolo dell'Organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);*
- *modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;*
- *deleghe conferite dall'Organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);*
- *criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'Assemblea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 39/2011;*
- *misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;*
- *rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti.*

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2011 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,7%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, per l'esercizio 2013 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,7% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 3023 del 19 novembre 2012

Autorizzazione a Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'articolo 13, comma 28;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTI i Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010 e n. 2964 del 22 febbraio 2012 con i quali Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via del Lauro n. 1, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA l'istanza ricevuta in data 28 giugno 2012 con la quale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 15 novembre 2012;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Dispone

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via del Lauro n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 7 novembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata CZI Holding N.V., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 7 novembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s..

* * * * *

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 336 del 6 novembre 2012.	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) e recante modifica della direttiva 98/26/CE.
C 336 del 6 novembre 2012.	Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.
L 315 del 14 novembre 2012.	Direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
L 315 del 14 novembre 2012.	Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazione del capitale sociale della stessa.
C 351 del 15 novembre 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Analisi aggiornata del costo della non Europa" (parere d'iniziativa).

C 362 del 22 novembre 2012.	Comunicazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA – Linee direttrici sulle restrizioni verticali.
-----------------------------	---

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale di Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Segrate (MI)

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 ottobre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 ottobre 2012. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 73.500.000 ad euro 93.500.000.

* * * * *

4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria, con effetto 12 ottobre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania, con effetto 28 settembre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 12 giugno 2012, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia, con conseguente revoca delle autorizzazioni in capo a The Procter & Gamble International Insurance Company Limited dal 13 luglio 2012.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 1 novembre 2012, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda, a seguito di fusione per incorporazione di Alico Life International Limited in MetLife Europe Limited.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede legale nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che, in data 6 novembre 2012, l'Alta Corte ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo, con effetto 1 gennaio 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia, con effetto 9 novembre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

